



Ministero dell'Università e della Ricerca

Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

Roma, 21.12.2023

Alla cortese attenzione

dell'On. Ministro
Sen. Anna Maria Bernini
Ministero dell'Università e della Ricerca
gabinetto@pec.mur.gov.it

dell'On. Ministro
Prof. Giuseppe Valditara
Ministero dell'Istruzione e del Merito
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

E, p.c.:

Al Segretario Generale
Cons. Francesca Gagliarducci
Ministero dell'Università e della Ricerca
segretariatogenerale@mur.gov.it

All'attenzione dei Magnifici rettori e rettrici
delle Università italiane
per tramite del Presidente della CRUI
Magnifica Rettrice Prof.ssa
Giovanna Iannantuoni
segreteria.cruai@pec.it

All'attenzione della delegata CRUI
per la didattica
Rettrice Prof.ssa Daniela
daniela.mapelli@unipd.it

All'attenzione del Presidente
del Consiglio Universitario Nazionale
Prof. Paolo Pedone
c/o Ufficio II – Segretariato Generale
sg.ufficio2@mur.gov.it

Alla Direzione generale
degli ordinamenti della formazione superiore e
del diritto allo studio
dott. Gianluca Cerracchio
Ministero dell'Università e della Ricerca
dgordinamenti@pec.mur.gov

Oggetto: Commento sul DPCM per la Formazione Iniziale Docenti - percorso formativo 60 CFU

Adunanza del 21 e 22 dicembre 2023

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

VISTO il DPCM del 4 agosto 2023 recante disposizioni in materia di «Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e, in particolare, gli obiettivi specifici della Missione 4, Riforma 2.1 - Riforma del sistema di reclutamento dei docenti;

VISTO l'art. 44, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, concernente «Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie», e, in particolare, il comma 1, lettera d) , che ha introdotto l'art. 2 -bis al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che, al comma 4, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'Università e della Ricerca, la definizione dei contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado;

VISTO il parere reso dal Consiglio universitario nazionale (CUN) nella seduta straordinaria del 22 giugno 2023, n. 106 «Il Consiglio Universitario Nazionale ritiene che la contribuzione degli studenti debba rispettare ogni parametro di progressività e di esenzione in vigore, sia in campo nazionale sia nei singoli Atenei. Per il percorso abbreviato è indispensabile la rimodulazione dei costi d'iscrizione.»;

CONSIDERATO l'art. 12 del DPCM del 4 agosto 2023 «Costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali»;

CONSIDERATO che nel DPCM del 4 agosto 2023 non vengono previste riduzioni nella contribuzione studentesca per coloro i quali intendono iscriversi ai percorsi integrativi di 36 o 30 CFU;

CONSIDERATO che i costi massimi previsti costituiscono un ingente ostacolo economico all'abilitazione per le migliaia di studenti e laureati che intendono iscriversi ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale;

ESPRIME LE SEGUENTI CONSIDERAZIONI GENERALI

Esprimiamo disappunto per il mancato coinvolgimento dell'organo lungo tutte le fasi del iter legislativo del provvedimento, nonostante la presentazione e l'approvazione all'interno dell'organo stesso di diverse mozioni inerenti questo tema.

Manifestiamo disappunto circa la lunghezza dell'iter e la poca trasparenza con cui il decreto ha visto la luce. Lo stesso CNSU, infatti, ha interrogato direttamente MUR e MIM per avere aggiornamenti circa il suddetto decreto senza ricevere nessuna risposta e l'attuazione è arrivata con un ritardo di circa un anno, lasciando in totale incertezza gli studenti e le studentesse interessati all'abilitazione all'insegnamento.

Si tiene inoltre a precisare come l'iter si sia susseguito da un governo all'altro e che in nessuno di questi casi si è tenuto conto di interrogare le rappresentanze studentesche. Ci teniamo a ribadire l'importanza di udire e coinvolgere le rappresentanze studentesche, - in primo luogo il presente organo - soprattutto alla luce delle costruzioni di percorsi già poco agevoli per l'abilitazione all'insegnamento e interventi di cui, come studenti e studentesse, siamo i destinatari primari. Noi studenti possiamo essere osservatori ed interlocutori privilegiati, avendo vissuto in prima persona i tanti cambiamenti del mondo scolastico nel periodo pandemico. Vorremmo quindi metterci a disposizione per una fattiva collaborazione di fronte ai grandi cambiamenti che aspettano la nuova classe docente.

Secondo un sondaggio condotto da INDIRE sullo scorso anno scolastico indirizzato a docenti neo-assunti, il 70% degli insegnanti intervistati prima dell'assunzione ha svolto tra i 2 e i 10 anni da precari e il 14% ha svolto più di 15 anni nella stessa situazione. Risulta pertanto evidente come in Italia ci sia un problema strutturale nel riconoscimento economico e sociale della professione insegnante. Ci pare dunque evidente come sia necessaria l'attuazione di una riforma dell'abilitazione all'insegnamento.

Di fronte a questo scenario lo Stato dovrebbe investire in questo settore dando valore agli insegnanti, incentivando così gli studenti ad intraprendere questo percorso, ad esempio migliorandone i salari, le condizioni di lavoro e investendo nell'istruzione, impattando significativamente sul benessere e sulla motivazione degli insegnanti. Crediamo sia necessario ripartire dall'educazione e questo non può avvenire senza ripartire dalla formazione degli insegnanti, tanto più oggi, quando l'emergenza sociale post-pandemica richiede sempre più competenze e sempre più passione per questo lavoro: diventare insegnanti non può essere ostacolato e non può risultare sconveniente.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato pubblicato il 4 agosto 2023 con un ritardo di oltre un anno. I corsi che sono stati delineati da questo decreto vanno in direzione totalmente opposta rispetto alla necessità di investire seriamente nella formazione dei futuri docenti italiani.

ESPRIME

Forte contrarietà in merito all'art. 15, il quale esplicita la totale assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Adottare questa soluzione significa gravare in maniera consistente e unicamente sui bilanci dei singoli centri, con il forte rischio che solamente gli atenei che possono permettersi questa spesa, concedano la possibilità di accreditarsi a studenti e studentesse, ostacolando ulteriormente coloro che sarebbero interessati ad essere abilitati, ma che per ragione di carattere economico/geografico non potranno farlo.

CHIEDE

che la data del concorso sia coerente con quella di termine del percorso di formazione;
che la data di uscita dell'esito dei risultati concorsuali sia in linea con l'inizio dell'anno scolastico così da permettere ai docenti di entrare in servizio in modo tempestivo;
chiarezza in merito ai criteri di selezione per l'accesso ai Centri locali, vista la loro natura a numero chiuso;

La riformulazione degli allegati 1, 2, 3, 4, 5 – Area pedagogica, più precisamente la tabella che indica come obiettivo formativo minimo “valutazione di sistema e valutazione degli apprendimenti”. Si richiede di precisare chiaramente in cosa consistono le due valutazioni da operare.

Precisazioni circa il tirocinio diretto e indiretto: il testo non dà informazioni riguardo alle modalità del tirocinio, a come vi si accede e alla procedura di selezione del tutor;

Un chiarimento circa la formazione inclusiva delle persone con BES: il testo non chiarisce la funzione dell'ICF;

La precisazione di quanto scritto nella parte di “Disciplina di area linguistico-digitale”. La tabella riporta l'espressione “elementi di educazione linguistica” tra gli obiettivi formativi minimi, senza chiarire la natura di questi elementi;

La correzione della seguente dicitura presente nel testo: “attenzione all'individualizzazione e alla personalizzazione dei percorsi” negli obiettivi formativi minimi, in quanto incomprensibile;

Relativamente a quanto scritto nell'allegato B comma 8, nonostante riveliamo un favorevole riscontro rispetto alla presenza delle indicazioni più recenti, non risultano in nessun modo chiare le modalità attraverso cui saranno valutati e valutate, all'interno degli ambiti qui citati, le studentesse e gli studenti che hanno volontà di accedere all'abilitazione all'insegnamento. Nella fattispecie risulta complicato comprendere come sia possibile la valutazione relativa al “favorire la personalizzazione e la valorizzazione dei talenti di ciascuno”, soprattutto considerato il limitato lasso di tempo in cui avverrà la loro formazione. Manteniamo perciò un aspetto critico anche relativamente a questo punto considerando il documento in maniera olistica ed ipotizzando quindi una totale assenza di investimenti e dunque dei materiali idonei.

Articolo 4 / 5

Stabilire parametri inequivocabili per la scelta dei componenti del centro di formazione. In particolare, incorporando la componente studentesca di cui all'articolo 2-bis del DL 13 aprile 2017 n. 59, dal momento che sono gli studenti universitari a essere la componente destinataria e ricettiva della suddetta riforma. Riteniamo che il confronto con tale massa critica possa essere quanto mai più fruttifera che nel mero dialogo di una sola componente dell'intero sistema.

Articolo 5

Istituire un organo indipendente - seguendo la prassi delle paritetiche - che abbia un occhio critico e panoramico e, al contempo, possa esprimere precisi pareri sullo stato di salute dei corsi di formazione coadiuvando il lavoro di stesura dei pareri e di efficacia dei singoli corsi.

Articolo 6

Esprime perplessità riguardo la modalità di selezione dei candidati e le candidate per i corsi di formazione iniziale per quanto riguarda le università e le istituzioni AFAM che le quali avranno la facoltà di imporre un numero massimo di iscrizioni.

Reputa necessario creare omogeneità nella modalità di selezione dei candidati e delle candidate che desiderano accedere ai percorsi di formazione iniziale evitando differenze regionali e nazionali anzi favorendo una collaborazione che agevoli e tuteli il più possibile le studentesse e gli studenti.

Articolo 9

Si richiede chiarezza per quanto concerne il mancato superamento della prova finale – anche solo di una delle due parti – e le conseguenze sui costi e le tempistiche.

Articolo 11

Esprimiamo forte perplessità relativamente alla modalità di scelta delle sedi scolastiche e alla mancanza di tutela nello svolgere il tirocinio formativo in regioni differenti da quella in cui si sta seguendo il percorso di formazione iniziale. Soprattutto nelle Università molto corpose sarà necessario stipulare convenzioni anche con scuole secondarie fuori dalla città e provincia e questo renderebbe faticoso ed economicamente oneroso il tirocinio stesso.

Articolo 12

Esprimiamo contrarietà in riferimento ai costi massimali deliberati dal DPCM. La soluzione adottata rende i corsi inaccessibili a tantissimi studenti e studentesse che dovrebbero sostenere un altro anno di studi senza tutele economiche. Inoltre, troviamo totalmente inadeguato il costo di 2000€ per i corsi di 30 CFU, anche paragonandoli a quelli dei 60 CFU rispetto al numero di crediti. Il costo è inaccessibile per chi desidera accedere ai percorsi durante il conseguimento della laurea magistrale o degli ultimi 120 CFU per le lauree a ciclo unico, soprattutto in contemporanea ad una rata universitaria.

Infine, essendo i corsi di formazione obbligatori per accedere all'insegnamento si propone di fare una tassazione scaglionata in base al reddito familiare: è vero che il corso viene seguito dopo il percorso universitario, ma rimane obbligatorio per accedere al concorso per l'insegnamento.

Richiede le ragioni per cui per la prova finale viene richiesto un contributo oltre quello già versato.

Articolo 13

Di esprimere con chiarezza le modalità di scelta che i centri si occuperanno di fare circa i percorsi, ai sensi dell'art. 13 comma 2. Si chiede altresì precisione e trasparenza sulle ragioni per cui non sono stabiliti come gli altri percorsi di formazione iniziale.

IN ULTIMO, ESPRIME ANCORA LE SEGUENTI CONSIDERAZIONI E RICHIESTE

Riteniamo che nel fenomeno complesso dell'educazione vengano convogliate due linee complementari: da una parte quella della formazione della persona, della sua libertà e identità; dall'altra quella del futuro del Paese, che sia un soggetto studente o una comunità, come può esserlo una classe. Educare non nel senso di informare su certe idee piuttosto che di talune regole, quanto piuttosto nel senso di una abilitazione ad un approccio libero, critico e creativo, aperto a rinnovarsi con quanto si abbia di volta in volta tra le mani: il lavoro, le relazioni o il futuro del Paese. Oggi un docente deve saper leggere i segni di nuovi bisogni e riconoscere dinamiche che si esprimono in modalità nuove, deve comunicare con discenti spesso molto diversi da sé e diversi fra di loro, deve immaginare nuovi percorsi per trasmettere l'interesse alla propria disciplina. Non può farlo autonomamente: deve saper lavorare in rete con gli altri docenti e con lo psicologo della scuola, ma anche con le famiglie, con gli enti culturali, il mondo del lavoro e con i Servizi Sociali. Occorre una professionalità molto alta: è un lavoro che non può essere né improvvisato né, come è spesso stato ripetuto, sottopagato. Perché questo avvenga, vi è innanzitutto bisogno di insegnanti appassionati, perciò capaci di trasmettere questa posizione umana, non solo alcune conoscenze e contenuti.

Ci sembra estremamente importante, quindi, la modalità attraverso cui si valuta la classe docente. Da parte dei Ministeri serve concretezza e chiarezza in merito alla volontà di valutare la capacità del futuro insegnante nel valorizzare il talento di studentesse e studenti, coinvolgendo in modo attivo e creando percorsi didattici trasversali e inclusivi. Quelli appena citati sono obiettivi generali di un insegnante, le cui capacità si apprendono con anni di esperienza, relazionandosi nel tempo con studentesse e studenti e mettendo in pratica le conoscenze acquisite anche attraverso errori e sfide

incontrate nella carriera di una vita. Una sola prova finale evidentemente non può vagliare tutte queste competenze, ammesso che basti il percorso formativo 60 CFU per apprenderle.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Chiediamo, data l'inaccessibilità dei corsi, la loro gratuità o una forte calmierazione del contributo richiesto; in questo ultimo caso, sarebbe necessario pensare a uno scaglionamento in base alla fascia ISEE, tenendo conto delle misure di No Tax Area presenti a livello nazionale e nei singoli atenei.

Chiediamo che la normativa a livello nazionale stabilisca l'assoluta necessità di non avere nessuna forma di sbarramento in entrata e di garantire quindi che il numero sia aperto in tutta Italia.

La normativa non vieta la possibilità di svolgere il tirocinio fuori dalla regione alla quale fa riferimento il centro, ma al tempo stesso non tutela il verificarsi di questa possibilità. Pensiamo che sia necessario specificarla e incentivarla affinché le persone che dovranno conseguire questi percorsi in una città diversa da quella di residenza possano almeno svolgere il tirocinio dove vivono.

L'articolo 15 va modificato. servono dei fondi per abbattere i costi a carico della componente studentesca e al fine di garantire che le norme di diritto allo studio siano estese anche a chi consegue questi percorsi. Chi ha diritto a borse di studio, residenze, pasti durante il proprio percorso accademico deve poter sfruttare questa forma di supporto anche negli anni successivi che continuano a far parte della sua formazione.

Come nei corsi di laurea è prevista la possibilità di aggiungere dei CFU senza costi aggiuntivi, allo stesso modo chiediamo che siano previsti 12 CFU liberi da poter aggiungere durante l'anno nel quale si svolge il percorso di accesso all'insegnamento senza ulteriori spese. Questa misura serve a tutelare chi ha delle carenze in alcuni settori scientifico disciplinari necessari all'accesso alla classe di concorso alla quale si vuole abilitare, senza aggiungere ulteriori costi.

Considerando che rispetto ai percorsi di 24 CFU, i percorsi da 60 prevedono 18 crediti dedicati alle aree disciplinari di riferimento, è necessario da una parte garantire la copertura di tutte le aree di insegnamento nei vari centri a livello nazionale: questo è necessario per avere una copertura totale a livello territoriale della preparazione per tutte le aree di insegnamento. Dall'altra è necessario adottare degli strumenti per poter garantire a chi vuole conseguire l'abilitazione all'insegnamento di più discipline di poterlo fare in modo gratuito con l'aggiunta dei crediti specifici alla didattica della disciplina, senza costi aggiuntivi e senza la ripetizione dell'intero percorso.

È necessario inoltre rivedere l'obbligo di frequenza attualmente previsto, attraverso l'abolizione di esso o, in ogni caso, attraverso un forte ridimensionamento, che renda compatibili questi percorsi con lo svolgimento di un corso di studi magistrale e/o con lo svolgimento di attività lavorative, necessarie per molti studenti per poter sostenere i costi inaccessibili di questi percorsi.

La Presidente

Alessia Conti

